

## Sicurezza sul lavoro:

### sintesi dei comportamenti da adottare in seguito alla diffusione del COVID-19

<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	In quali casi è obbligatorio l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a seguito dell'epidemia da COVID-19?	Nella maggioranza dei comparti lavorativi l'esposizione a COVID-19, non è connessa alla tipologia dell'attività svolta: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico comune per tutta la popolazione. Pertanto, non si ritiene giustificato né necessario l'aggiornamento del DVR in relazione al rischio associato al virus se non in ambienti di lavoro ove tale rischio sia di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale.
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	Come mi comporto se il certificato di idoneità di un lavoratore è scaduto o in scadenza?	Come già chiarito dalla nota regionale n. 6956 del 12/03/2020, le visite mediche periodiche possono essere posticipate a giudizio del medico competente, mentre dovranno essere garantite le altre visite previste dal D.Lgs. 81/2008 (tra cui visita preassuntiva, visita al rientro da assenza per malattia superiore a 60 giorni, visita a richiesta del lavoratore)
	Come deve comportarsi un lavoratore "fragile", ovvero con patologie pregresse?	I lavoratori con patologie che possono determinare iper-suscettibilità alle infezioni possono, alternativamente: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e per i provvedimenti del caso</li> <li>2) Comunicare la condizione di iper-suscettibilità al datore di lavoro (ommettendo la diagnosi), il quale valuterà con medico competente ed RSPP il rispetto delle condizioni di sicurezza e l'eventuale fornitura di DPI</li> <li>3) Richiedere la visita al medico competente al fine di valutare l'idoneità alla mansione</li> </ol>
<b>INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>	Quali attività formative sono consentite?	Tutte le attività formative sono sospese ad esclusione di quelle che possono essere svolte a distanza (videoconferenza, FAD).
	Quali corsi possono essere svolti in FAD?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RSPP per datori di lavoro – formazione di base moduli 1 e 2 e aggiornamento (tutte le classi di rischio)</li> <li>- RSPP e ASPP – formazione base modulo A e aggiornamento</li> <li>- DIRIGENTE – formazione di base e aggiornamento</li> <li>- PREPOSTO – formazione particolare dai punti 1 a 5 e aggiornamento</li> <li>- LAVORATORE – formazione generale (4 ore) e aggiornamento per tutte le tipologie di rischio, formazione specifica per il solo rischio basso</li> <li>- COORDINATORE PER LA SICUREZZA – formazione di base modulo normativo-giuridico e aggiornamento</li> </ul>

	<p>Come mi comporto se la formazione per una specifica funzione è scaduta e non può essere aggiornata in FAD? Posso continuare ad operare?</p>	<p>Il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove dovuto all'emergenza COVID-19, non comporta l'impossibilità a continuare a svolgere lo specifico ruolo. In base all'art. 103 c. 2 del DPCM 18/2020 gli attestati dei corsi di formazione in scadenza tra il 30 gennaio e il 15 aprile 2020, inclusi quelli relativi a corsi in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, ecc.) e quelli abilitanti all'uso di attrezzature di lavoro (PLE, carrelli, gru su autocarro, ecc.) conservano validità fino al 15 giugno 2020</p>
--	--	--

Per quanto concerne le misure e le raccomandazioni da adottare all'interno dell'azienda per evitare la diffusione del COVID-19 si rimanda alle disposizioni in vigore ed alla **check-list** disponibile sul sito di Confartigianato-Imprese Udine (sezione EmergenzaSicurezza)